



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura cipolla, per il controllo dell'avversità *Poa annua*, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CENTURION 240 EC, reg. n. 16461, contenente la sostanza attiva Cletodim.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 3 novembre 2015, con il quale è stato registrato al n. 16461 il prodotto fitosanitario denominato CENTURION 240 EC, contenente la sostanza attiva Cletodim, a nome dell'Impresa ARYSTA Lifescience Italia S.A.S., con sede legale in BP 80, route d'Artix, 64150 Noguères (Francia);

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura"

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Cletodim, ritenuta indispensabile per il controllo dell'avversità *Poa annua* sulla coltura della cipolla;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta in data 27 febbraio 2016 la richiesta dell'Impresa ARYSTA Lifescience Italia S. A.S, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego, per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CENTURION 240 EC contenente la sostanza attiva Cletodim, da impiegare sulla coltura della cipolla, per il controllo dell'avversità *Poa annua*;

VISTI i pareri espressi in data 23 marzo e 8 aprile 2016 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all'estensione d'impiego sulla coltura della cipolla per il controllo dell'avversità *Poa annua*, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 11 aprile 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota dell'12 aprile 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura della cipolla per il controllo dell'avversità *Poa annua*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato CENTURION 240 EC registrato al n. 16461 in data 3 novembre 2015, a nome dell'Impresa ARYSTA Lifescience Italia S.A.S., con sede in BP 80, route d'Artix, 64150 Nogueres (Francia), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 21 aprile 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe RUOCCO)

CENTURION 240 EC

ERBICIDA GRAMINICIDA SELETTIVO PER
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO,
POMODORO, SOIA E CIPOLLA

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Cletodim puro g 25 (240 g/l)
Coformulanti q.b a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie - H319: provoca grave irritazione oculare - H317: Può provocare una reazione allergica cutanea - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini - H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o scrostature della pelle. EUH208: Contiene cefalodim. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. P331 NON provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVITALENICO o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossare nuovamente. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa nazionale sui rifiuti pericolosi.

Titolare dell'autorizzazione:
ARSTA LIFE SCIENCE S.A.S.
BP 80, route d'Arrix, 64150 Nogueres
Tel. (+33) 05 59 60 92 Fax : (+33) 05 59 60 92 99
Distribuito da:
Arysta Life Science Italia S.r.l.
via Nino Bixio, 6, 44042 CENTO (FE) - Tel. 0516836207
ARSTA LIFE SCIENCE S.A.S. - Nogueres (Francia), CHIMAC
SPRL - Ougrée (Belgio)
Registrazione del Ministero della Salute n. 16461 del 3/11/2015
Partita n.del.....
Contenuto netto: ml 250-500 l 1-3-5

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare al riparo dal gelo - Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare l'applicazione in prossimità della acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Sostanza attiva mobile nei suoli. Utilizzare DPI per la protezione delle vie respiratorie, guanti, occhiali di protezione e indumenti durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto e durante le fasi di pulizia dei sistemi di protezione e indumenti di protezione durante le fasi di miscelazione e durante il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Provoca lesioni sostanziali agli occhi, ma temporanee. Pericoloso per ingestione. Se ingerito non somministrare acqua o latte. Non indurre il vomito, se non su diretto consiglio del medico.
Questo prodotto contiene un solvente a base di petrolio, pertanto sussiste il rischio di aspirazione.
In caso di inalazione rimuovere l'inquinato dall'area di esposizione.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
21 APR. 2016

21 APR. 2016

EFFICACIA ERBICIDA

ERBE INFESTANTI SENSIBILI: Sorgo volgare o sorghecca (*Sorghum halepense*) sia da rizoma sia da seme, Ciavone (*Echinochloa crus-galli*), Setaria (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena spp.*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Loglio (*Lolium spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Scaglioia o falande (*Phalaris spp.*), Ciavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fianarola (*Poa spp.*), Ricci di frumento (*Triticum spp.*) ed orzo (*Hordeum spp.*).

EPoca D'IMPiego
Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accostimento.

DOSE D'IMPiego
Barbabieta da zucchero e da foraggio, pomodoro, soia: 0,6 l/ha, diluiti in 300-600 l/ha di acqua. Contro il *Sorghum halepense* da rizoma è consigliabile un doppio intervento; il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.

Cipolla: 0,5-1,0 l/ha diluiti in 200-400 l/ha di acqua dalla 2ª foglia chiaramente visibile della coltura fino al 50% dell'accrescimento del bulbo. In presenza di Sorgo volgare o sorghecca (*Sorghum halepense*) usare la dose maggiore.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- CENTURION 240 EC svolge una maggior efficacia con l'aggiunta di un bagnante.
- Non usare CENTURION 240 EC in previsione di un'imminente pioggia.
- Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su pomodoro, 56 giorni prima del raccolto su cipolla e 60 giorni prima del raccolto su barbabieta da zucchero e da foraggio e su soia.

AVvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

21 APR. 2016

con validità dal

18 AGO. 2016